

ALBERTO LEO

*Professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico
e legislazione scolastica nella Università di Urbino*

DALLO STATUTO ALBERTINO
ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Per una singolare correlazione di date la Costituzione della Repubblica italiana è entrata in vigore ad un secolo esatto dall'emanazione dello Statuto Albertino.

Un secolo esatto: è molto o è poco un secolo di vita per una carta costituzionale? Nella vita di un popolo cento anni possono occupare una pagina di storia o interi volumi. Ricordiamo il maestoso inizio del 31° libro delle Storie di Tito Livio: « Quando io penso che 63 anni della storia di Roma — tanti ne passano dalla prima alla seconda guerra punica — mi hanno occupato lo stesso numero di volumi dei 487 anni trascorsi dalla fondazione di Roma al consolato di Appio Claudio, io ho la stessa impressione di colui che, dai guadi vicino alla riva, avanzi a piedi nel mare e, via via che procede, si senta in una più vasta profondità come di abisso » (1). Ebbene, quando si pensi alle vicissitudini politiche ed ai rivolgimenti storici del secolo compreso fra il 1848 ed il 1948, quando si considerino le portentose e miracolose conquiste della tecnica in questo stesso periodo, quando si esaminino i principî sociali, economici e giuridici che, sorti o affermatasi in quegli anni, hanno totalmente modificato non solo il modo di vivere, ma quello stesso di concepire la società umana, è doveroso concludere che il secolo di vita dello Statuto Albertino non è poco e che questa carta costituzionale merita ancora la nostra attenzione e il nostro studio.

Emanato in quell'« anno dei portenti », come esattamente fu definito il 1848, lo Statuto Albertino ricalcava, nello spirito

(1) T. LIVIO, 31° delle Storie, 1-5.

e nella lettera, la Costituzione francese del 14 agosto 1830 e quella belga del 7 febbraio 1831 cosicchè, piuttosto che esaminare le premesse storiche e politiche, del resto assai note, che ne imposero l'emanazione, può apparire certamente più interessante accennare, sia pure rapidamente e superficialmente, a quella lenta e travagliata evoluzione che nel secolo XIX rendeva possibile, negli Stati d'Europa, l'affermazione incontrastata della concezione dello Stato « costituzionale ».

La dottrina più recente ⁽²⁾ ha messo in risalto come, in sostanza, non esista contrasto, ma piuttosto connessione fra Stato assoluto e Stato costituzionale e che assai prima del secolo XIX esistevano già leggi fondamentali che vincolavano obiettivamente il sovrano e che, in pratica, avevano efficacia assai maggiore di quei principî morali e di quegli obblighi d'onore ai quali soli egli dichiarava di informare la propria attività.

Mentre è da escludere ogni possibilità d'anticipazione dello Stato moderno nella concezione tipicamente patrimonialistica e personalistica dello Stato medioevale, è proprio nella giustificazione razionale dell'assolutismo monarchico — imperniata, come è noto, nell'ipotesi contrattualistica — che è possibile trovare i primi segni che porteranno all'assolutismo illuminato prima e, finalmente, allo Stato costituzionale.

I maggiori e più profondi teorici dell'assolutismo: Tommaso Hobbes e Giovanni Bodin — razionale giustificatore, il primo, dell'assolutismo degli Stuart e della dittatura di Olivero Cromwell in Inghilterra e patrocinatore, l'altro, dell'assolutismo monarchico in Francia — trovano che esistono pure nell'illimitato potere del sovrano vincoli morali, di coscienza, di «ragionevolezza» in una parola, che impediscono la degenerazione di questo immenso potere in un iniquo dispotismo. E così da una parte Hobbes non esita a negare al sovrano il

(2) Cfr. ANTONIO AMORTH, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale*, in « Questioni di storia moderna », ed. Marzorati 1951.

potere, ad esempio, di interferire in quelli che le moderne costituzioni chiamerebbero i diritti inalienabili dell'uomo, come il diritto alla vita, e Bodin, dall'altra, trova modo di affermare che la famiglia e la proprietà sono istituti così connessi all'essenza stessa dello Stato che nessun detentore del potere politico potrebbe mai abrogarli.

L'assolutismo per così dire « puro », trova manifestazioni imponenti soprattutto in Francia dove Luigi XIV può legittimamente dichiarare: « L'État c'est moi », mentre è in Prussia e in Austria — con Federico il Grande e Giuseppe II — che si riscontra la piena espressione dell'assolutismo cosiddetto « illuminato ».

E il trapasso dall'assolutismo puro all'assolutismo illuminato è caratterizzato dalla progressiva e sempre più evidente spersonalizzazione del potere statale che appartiene, sì — e sempre senza limiti giuridici — al Sovrano, ma ad un sovrano che si considera ormai non tanto persona quanto organo dello Stato. Se Luigi XIV tiene a proclamare: « Lo Stato sono io », Giuseppe II dirà di sè che egli « è il primo servitore dello Stato » cui compete un enorme potere ma solo « per la felicità dei sudditi ». E questo impegno della felicità dei sudditi Giuseppe II mostrerà di voler assolvere anche con pedantesca precezzistica come quando si vale di una regia ordinanza per prescrivere, ad esempio, « essere dovere dei genitori di vigilare perchè i figli non si cibino di erbe velenose ».

Ma se la dottrina assai giustamente parla « connessione » e non di « contrasto » fra stato assoluto e stato costituzionale occorre tuttavia non dimenticare che, nel rapporto fra governanti e governati, i secondi non hanno nello stato assoluto che una funzione passiva cosicchè non possono essere definiti che « sudditi ». E perchè alla concezione del « suddito » si sostituisca finalmente la concezione del « cittadino » — annunziata, per così dire, ed esperimentata oltremare attraverso la singolare organizzazione della monarchia in Inghilterra prima, e delle co-

munità stabilitesi e resesi indipendenti nell'America del Nord, poi — occorrerà che quel prodigioso avvenimento storico che va sotto il nome di Rivoluzione francese dia all'Europa continentale — con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino — il primo esempio di costituzione scritta suggellando, in effetti, il passaggio della sovranità del Monarca alla Nazione (3).

Chi voglia stabilire la data di nascita, per così dire, dello stato costituzionale in Europa, dovrà certamente riferirsi al Montesquieu e al suo famosissimo saggio «Lo spirito delle Leggi»; dovrà senza dubbio ricordare Giovanni Locke ed il suo «Saggio sul governo civile»; dovrà citare Giorgio Mason e la Costituzione dello Stato della Virginia del 1776; dovrà fermarsi a lungo su G. Giacomo Rousseau e sul suo «Contratto Sociale», ma la data — quel punto fisso che tanto commuove e colpisce il sentimento e la fantasia dei popoli — non potrà trovarsi che in quelle fervide giornate dell'agosto 1789 quando l'Assemblea Nazionale francese approvava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La «Costituzione» era nata, e dalla Francia il regime costituzionale poteva estendersi a tutta l'Europa.

* * *

Come e quando, nella scia luminosa di questi precedenti e nella aureola radiosa che circonda i moti quarantotteschi, sia stato emanato lo Statuto Albertino — legge fondamentale del Regno di Sardegna prima e del Regno d'Italia poi — è troppo noto perchè valga la pena anche solo di accennarvi: basti qui ricordare che, nell'assurda repressione legitimista di quei moti, Vittorio Emanuele II fu l'unico sovrano che rifiutò di revocare la carta costituzionale, facendo così — illuminatamente — della Casa dei Savoia e dello Statuto i simboli stessi dell'unità d'Italia.

(3) Cfr. AMORTH, *o. c.*, pag. 27-28.

Redatti rapidamente e spesso ricalcati senza originalità alcuna sul modello francese del 1830 e su quello belga del 1831, gli ottantuno articoli dello Statuto possono apparire oggi — a chi superficialmente giudichi con la mentalità odierna e con l'esperienza odierna — assolutamente inadeguati a stabilire la struttura fondamentale di uno Stato, cosicchè — se non nel giudizio degli studiosi, certo in quello dei politici — può sembrare quasi naturale ricercare anche nella insufficienza delle norme statutarie la causa di quegli avvenimenti che hanno drammaticamente e dolorosamente concluso in periodo più recente e più bruciante della nostra storia.

Quelle stesse ragioni che, per decenni, furono indicate come giustificazione storica e giuridica della vitalità dello Statuto e che, consentendo a questa legge fondamentale di adattarsi rapidamente all'evoluzione naturale dei tempi ed anche a quella meno naturale, se si vuole, dell'ultimo periodo, ne rappresentavano l'attivo, per così dire, possono anche apparire oggi come espressione di insufficienza e di inadeguatezza ed essere posti, conseguentemente, al passivo di questa carta costituzionale.

La verità è che stabilito, attraverso la prassi parlamentare e la concorde opinione della dottrina, il carattere « flessibile » dello Statuto, esso rappresentò in effetti solo una delle fonti — certo la più importante — del diritto costituzionale italiano cui la particolare formulazione consentiva di accogliere, giustificare e legittimare tutti quei principi che, maturati in armonia con le nuove esigenze o imposti dall'affermarsi di nuove ideologie politiche, rispettassero tuttavia quello che era il fulcro dello Statuto medesimo: l'istituzione monarchica impersonata dalla dinastia dei Savoia (4).

Ma prima di analizzare i motivi che, insieme e forse più dell'accennata « flessibilità » consentirono allo Statuto Albertino

(4) AMORTH, *La Costituzione Italiana*, Milano 1948, pag. 1-6.

di rimanere, per quasi un secolo, la legge fondamentale dello Stato italiano, vale forse la pena di riassumere qui, sia pure in maniera assolutamente schematica, i suoi principî informativi e la struttura governativa che ne derivava.

Affermato — con espressione perfettamente rispondente a quello stadio dei rapporti fra Stato e religioni diverse dalla Cattolica che si definisce della « semplice tolleranza religiosa » (5) — che « la religione cattolica è la sola religione di Stato »; garantiti — sia pure con espressioni che possono apparire, specialmente oggi, troppo timidamente liberali — le libertà civili e l'esercizio dei diritti; regolato — con una modesta elencazione dei diritti e dei doveri dei cittadini e quindi in maniera che oggi appare del tutto inadeguata — quello che si usa definire il « rapporto fondamentale di diritto pubblico »; lo Statuto delineava, e non solo nella lettera delle sue disposizioni, quella tipica forma di governo che la dottrina chiama « costituzionale » in contrapposto alla forma « parlamentare » (6).

La funzione centrale e preminente attribuita alla Corona attraverso le esplicite ed inequivocabili norme contenute negli articoli dal 2 al 10, nonchè negli articoli 33, 35, 65 e 68 dello Statuto, non consentono infatti che di definire regime costituzionale puro quella forma di governo nella quale il Re « è il capo supremo dello Stato » (art. 5) che « nomina e revoca i suoi ministri » (art. 65).

È vero che nella funzione legislativa il Re è assistito da due Camere, il Senato, vitalizio e di nomina regia, e la Camera dei deputati, rappresentativa ed elettiva, ma, secondo la lettera e lo spirito dello Statuto, queste Camere esercitano solo la funzione legislativa in senso formale e, se anche possono esercitare un controllo politico sull'Amministrazione dello Stato, nessun potere esse hanno nella formazione del governo, dovendo i Mini-

(5) Siffatto stadio dei rapporti tra Stato e confessioni acattoliche venne superato, del resto, nello stesso Stato sardo, appena qualche mese dopo, con la legge 19 giugno 1848 che instaurava il regime cosiddetto dei « culti ammessi ».

(6) RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1935, pag. 238.

stri godere della fiducia del Re — la cui volontà personale assicura conseguentemente unità di indirizzo e di azione — e non la fiducia della maggioranza parlamentare.

Consacrava dunque lo Statuto, con logica rispondenza del resto alla sua origine di costituzione « ottriata », un regime puramente costituzionale, cosicchè pare lecito chiedersi se una forma siffatta di governo avrebbe avuto modo di affermarsi e, soprattutto, se un ordinamento di tale natura avrebbe potuto consentire allo Statuto di sopravvivere alle vicissitudini politiche dei cento anni della sua esistenza tanto più che, all'inizio, non doveva risultare difficile contrastare anche la convinzione che esso appartenesse alle costituzioni cosiddette « flessibili » quando il preambolo che lo accompagnava lo dichiarava « legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile ».

La risposta ad un interrogativo come questo è troppo facile perchè valga la pena anche solo di discorrerne: è certo quindi che ciò che valse ad attribuire prestigio allo Statuto fu il fatto che, quale che fosse il significato delle sue disposizioni, la Monarchia mostrò di interpretarle, fin da principio e senza possibilità di equivoci, nel senso del governo parlamentare. Il Re, nell'esercizio della sua prerogativa di nomina e revoca dei ministri, si attenne scrupolosamente e quasi costantemente alla designazione delle Camere: nello stesso anno 1848 tre ministeri si seguirono al potere, dimessi in seguito a voto contrario della Camera, e i pochi casi di intervento diretto della Corona, indipendenti, per così dire, dalla volontà parlamentare nella nomina e revoca dei ministri ⁽⁷⁾, trovarono facile giustificazione, oltre che in sede politica, anche in sede dottrinale senza che ne venisse minimamente scalfito il principio del governo parlamentare.

(7) Oltre al ministero Mussolini, costituito il 31-10-1922 al di fuori di ogni designazione parlamentare, si ricordano, come ministri dimessi senza il voto di sfiducia delle Camere: Cavour, luglio 1859; Minghetti, settembre 1864; Rattazzi, ottobre 1867. Cfr.: RANELLETTI, *op. cit.*, nota a pag. 241.

Anche quell'autentica rivoluzione costituzionale, rappresentata dalle leggi 24 dicembre 1925 e 9 dicembre 1928 sulla nomina ed attribuzioni del Capo del Governo e sul Gran Consiglio del Fascismo — che, in effetti, modificavano ed alteravano profondamente non solo il regime di governo parlamentare, ma tutto il sistema statutario quale risultava dalla lettera, dallo spirito e dalla settantennale tradizione — poté, sia pure con notevole sforzo e non senza contrasti ⁽⁸⁾, essere ricondotta dalla dottrina più qualificata e meno entusiasta ⁽⁹⁾ nella legalità statutaria, configurandosi, con ritorno, potremmo dire, alle origini, una particolarissima forma di governo costituzionale puro.

E quando — sotto la spinta degli eventi che facevano crollare, nel sangue e nel dolore, tante illusioni e facevano scontare, tragicamente, tanti errori — anche il regime fascista viene travolto, è lo Statuto che fornisce ancora una volta, il mezzo legale — e perciò giuridicamente irreprensibile — a giustificazione dell'intervento reale, e di ritorno allo Statuto si parlò, con un entusiasmo che oggi stupisce, nelle giornate del luglio 1943, quando la Monarchia, con un colpo di barra, si innestava nuovamente alla guida del Paese raccogliendo, nei primi giorni almeno, un consenso quasi indisturbato.

Quanto, poi, quell'intervento — legittimo senza dubbio sotto il profilo costituzionale — fosse storicamente valido e politicamente efficace, è giudizio che esula dal nostro studio e che, comunque, è già scontato: esso — ai nostri fini — sta essenzialmente a dimostrare ancora una volta come, nel secolo dal 1848 al 1948, non vi fu nel nostro Paese avvenimento costituzionalmente rilevante che non dovesse necessariamente riportarsi allo Statuto e da questo ottenere o pretendere una sanzione di legittimità.

Le ragioni della straordinaria vitalità dello Statuto devono quindi ricercarsi, oltre che nel carattere di costituzione flessi-

(8) Cfr. DONATI, *Il governo del Re*, in « Riv. di Dir. Pubbl. », 1927, pag. 554.

(9) Cfr. RANELLETTI, *op. cit.*, pagg. 225 e seg.

bile e nella particolare espansività di talune sue norme, soprattutto nell'uso che la Monarchia seppe fare della prerogativa, contenuta nell'art. 65, di nomina e revoca dei ministri e perciò, in definitiva, nella vitalità di quello che era il suo centro motore e preminente: l'istituzione monarchica.

E che la monarchia sia stata sempre presente, in ogni momento della vita italiana, nessuno può certamente negare, e la sua azione, più o meno abilmente dissimulata, non mancò neppure negli ultimi anni del regime fascista, se lo stesso dittatore volle — sia pure ad intenti particolari — definire quella specialissima situazione configurandola come una « diarchia ».

È così che lo Statuto poté rappresentare, per un secolo intero, se non l'unica, certo la prima e più importante delle fonti del diritto costituzionale italiano: chi vuole rendersi esattamente conto di questo fenomeno deve in ogni momento tener presente che esso fu emanato non come legge fondamentale di uno Stato, ma come legge fondamentale di una Monarchia cosicchè è più che naturale che lo Statuto avesse possibilità e titolo per sopravvivere fino a quando la istituzione monarchica si mostrasse necessaria e vitale.

Caduto il regime fascista, soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 706, il Gran Consiglio del Fascismo, dichiarata chiusa la legislatura in corso e sciolta la Camera, la vita costituzionale dello Stato — nonostante la eccezionalità e la drammaticità della situazione — poteva continuare a svolgersi seguendo norme e procedure che, seppure non esplicitamente previste dallo Statuto, allo Statuto medesimo potevano riallacciarsi attraverso la più recente legislazione.

È infatti la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che consente al Governo di esercitare di fatto la funzione legislativa, individuandosi nell'impossibilità di funzionamento dell'istituto parlamentare gli estremi di quella « necessità ed urgenza » cui la

legge 31 gennaio 1926 subordinava la facoltà di emanare norme giuridiche da parte del potere esecutivo.

Poco importa sottolineare qui, secondo l'opinione della migliore dottrina ⁽¹⁰⁾, che il richiamo alla « necessità ed urgenza » non valesse a legittimare i decreti reali e quelli luogotenenziali che poi seguirono: in effetti si introduceva nel nostro ordinamento una fonte legislativa assolutamente nuova, risultante dalla collaborazione del Consiglio dei Ministri e del Capo dello Stato. Un risultato siffatto esorbitava certamente dai limiti intrinseci della potestà di decretazione di urgenza, propria dell'esecutivo: l'esecutivo aveva, sì, potere di sostituirsi al Parlamento in casi di necessità ed urgenza, ma solo per provvedere così come il Parlamento avrebbe provveduto qualora fosse stato possibile un suo intervento. Tutto questo del resto è implicito nell'obbligo della conversione del decreto legge, cosicchè nella decretazione d'urgenza non è lecito vedere se non una « anticipazione » dei provvedimenti che sarebbero stati presi dai normali organi legislativi. In ogni caso, poi, i decreti legge mai avrebbero potuto servire a deliberare la eliminazione dei normali organi legislativi allora esistenti: è certo quindi — e non mette conto di insistervi ulteriormente — che un uso extralegale di competenze dell'Esecutivo si fece allora dal Re in unione col suo ministero d'affari.

Quel che importa invece notare si è che tutto questo poteva inalvearsi entro gli schemi dell'ordinamento statutario: era dalla monarchia, l'istituzione fondamentale dell'ordinamento — quella da cui lo Statuto era scaturito e che con lo Statuto era inscindibilmente connessa — che si compiva il processo di eliminazione dallo Stato del regime fascista. Era proprio la monarchia, infatti, che aveva acconsentito all'instaurarsi, sem-

(10) Cfr. BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, 1949, pag. 112 e gli svolgimenti, sostanzialmente conformi sul punto, di MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1952, pagg. 85-86. In senso contrario, AZZARITI, *Sulla pretesa illegittimità dei decreti legge emanati dopo il luglio 1943*, in: « Problemi attuali di diritto costituzionale », Milano, 1951, pag. 47.

pre entro le forme della legalità statutaria, di un regime autoritario profondamente ripugnante alla formula politica in cui s'era posto lo Statuto, che eliminava allora quello stesso regime dalle strutture statali. Con questa eliminazione, sia pure ottenuta in modo extralegale, essa poteva anche fare apparire la nuova fase costituzionale succeduta al luglio 1943 come una restaurazione della struttura originaria dello Statuto.

È certo in ogni modo che, in tale fase, lo Statuto continuò ancora a costituire la fonte suprema di validità dell'ordinamento.

Dove invece lo Statuto si estingue, cessando per l'appunto di costituire la base suprema di commisurazione dell'ordine legale, si è con il D.L. Luog. 25 giugno 1944, n. 151, con cui viene presa la decisione costituente, la decisione cioè di affidare alla libera scelta del popolo italiano, con l'elezione di apposita assemblea costituente, eletta a suffragio universale, diretto e segreto, la deliberazione della nuova costituzione dello Stato.

Con questa deliberazione il Governo che la emise novava la fonte della sua competenza; da organo dello stato monarchico, fondato sullo Statuto albertino, si trasformava in organo di un governo provvisorio, inaugurante la fase d'instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale. L'avvento di questa nuova fase era stato preparato dal R.D. 5 giugno 1944, n. 150, che, facendo luogo al trapasso di poteri da Vittorio Emanuele III ad Umberto di Savoia, mediante la nomina di questi a luogotenente generale del Regno — con una « luogotenenza » del tutto abnorme, per la generalità e per l'irrevocabilità che ne discendevano — aveva segnato una vulnerazione decisiva nell'istituto monarchico, unica struttura ancora sussistente dell'ordinamento statutario. Di poi col predetto decreto n. 151 si riponeva nella sovranità del popolo il nuovo principio fondamentale su cui si sarebbe incardinata la nuova costituzione dello Stato ed il principio monarchico veniva accantonato del tutto come fondamento dell'ordinamento costituzionale: si estingueva conseguentemente ogni superstite validità dello Statuto che per quel principio era

venuto ad instaurarsi e che con quel principio era inscindibilmente legato (11).

Tuttavia, il fatto singolare che a questa trasformazione nella fonte primigenia della validità dell'ordinamento cooperassero, sia pure in ruolo inevitabilmente accessorio, anche i titolari dell'istituzione monarchica (il sovrano prima, il luogotenente poi) fece sì che l'estinguersi dello Statuto e l'aprirsi della fase provvisoria della nuova Costituzione non apparisse formalmente come una frattura nell'ordine legale. E proprio qui lo Statuto, nel momento stesso del suo estinguersi, mostrò, indirettamente, quella sua caratteristica adattabilità che era stata, volta a volta, la virtù ed il difetto maggiore di quella costituzione: in questa delicatissima fase di trapasso ad un ordine costituzionale nuovo gli atti decisivi (la luogotenenza prima e il decreto n. 151 poi) poterono (sia pure a prezzo di finzioni giuridiche che mascheravano la extra-legalità della decisione) usare di procedimenti e rivestirsi di forme che nella flessibile e larga normazione dello Statuto si erano seguiti come legittimi; la parvenza della legalità che quella delicatissima fase poté assumere era quindi l'utilizzazione di una possibilità lasciata aperta dallo Statuto, una conseguenza remota di una fondamentale caratteristica della costituzione che si spegneva.

Che tale possibilità sia stata preziosa e di grande momento si può intendere solo se si pensi all'enorme peso che nell'operare di una collettività dispiega il senso del diritto e della legge.

Anche se le forze politiche instauratrici del nuovo assetto costituzionale godevano diffusa e profonda l'adesione del corpo sociale, pure esse non sottovalutarono l'importanza che il trapasso avvenisse in modo, anche solo apparentemente, legale: il vincolo dell'obbedienza, sostanza dell'obbligazione politica che lega il cittadino allo Stato, non andava inutilmente turbato.

(11) Cfr. in tal senso, BALLADORE PALLIERI, *La Nuova Costituzione Italiana*, Milano, 1948, pag. 2; MORTATI, *Istituzioni* cit., pag. 85; in particolare BON VALSASSINA, *La decadenza dell'ordinamento statutario*, pag. 159 e seguenti.

Qui appunto giovò lo Statuto, con la sua elasticità ed adattabilità: quello che una costituzione rigida avrebbe impedito o reso clamorosamente ed indiscutibilmente illegale le forme ed i procedimenti sviluppati entro le elastiche maglie statutarie poterono effettuare. Il passaggio da un ordinamento costituzionale ad un altro poté effettuarsi con una saldatura, sia pure legalmente fittizia, ma tale comunque da evitare l'esistenza conclamata della frattura tra i due ordinamenti, della rottura cioè dell'ordine giuridico con la possibile gravissima conseguenza del vanificarsi del vincolo di fedeltà e di obbedienza dei cittadini.

Quanto abbia influito, nel successo del travaglio costituzionale, sfociato nella nuova Costituzione Repubblicana, il senso diffuso che la trasformazione si operasse nella legalità è un dato che sarà difficilmente determinabile ma che non può essere contestato nella sua esistenza. Ebbene, di riflesso, tutto questo può dirsi un postumo, quanto inopinato, servizio reso dallo Statuto alla causa della pacifica convivenza della società politica italiana.